

13/12/2022



ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE SETTIMO SAN PIETRO E SERDIANA

Cod.Fiscale n. 92183150926

SETTORE AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Iscrizione Registro Generale Volontariato Regione Sardegna n. 2176 in data 28 luglio 2011

Sede Legale e Operativa Piazza Rodari n° 1 – 09040 Settimo San Pietro (CA)

Distaccamento Serdiana – Via Mons. Saba 10, 09040 Serdiana (CA)

Tel.070/7544958 – Fax. 070/7544959 Tel. Distaccamento Serdiana 070/7441220

E-Mail: protezionecivilessp@libero.it - PEC: protezionecivilessp@legalmail.it

STATUTO

STATUTO

ART. 1 - Denominazione e sede

È costituito, nel rispetto del Codice civile, del Dlgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: <<PROTEZIONE CIVILE SETTIMO SAN PIETRO ODV>> assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'organizzazione ha sede legale in piazza Rodari n. 1 nel comune di Settimo San Pietro.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - Statuto

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 - Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4 - Interpretazione dello statuto

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 - Finalità e Attività

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le finalità principali dell'O.d.V. sono:

a) lo svolgimento di attività di Protezione Civile ed in particolare l'effettuazione di interventi di soccorso in occasione di pubbliche calamità o disastri, nonché in casi di privato infortunio, la collaborazione con Enti ed Istituzioni e lo svolgimento di servizi rivolti alla collettività anche in occasione di eventi e manifestazioni civili, religiose, ludico o sportive;

b) lo svolgimento di attività di protezione civile nelle categorie operative riconosciute e previste dal Codice di Protezione Civile - DECRETO LEGISLATIVO 2 gennaio 2018, n. 1 (Raccolta 2018) Codice della protezione civile. (18G00011) (GU Serie Generale n.17 del 22-01-2018), dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, dalla presidenza della Regione Autonoma della Sardegna – Direzione Generale della Protezione Civile come, ad esempio, l'operatività speciale, l'antincendio boschivo e d'interfaccia, il socio sanitario e veterinaria, le comunicazioni radio ecc.;

c) la promozione e la salvaguardia del territorio locale.

L'O.d.V. si propone altresì di valorizzare il patrimonio forestale, promuovere la tutela e la valorizzazione dell'ambiente, la difesa del territorio e la salute delle popolazioni.

L'O.d.V. per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente art. 4 può altresì costituire con deliberazione del Consiglio Direttivo, ove lo ritenga necessario, Sezioni e distaccamenti decentrate territorialmente.

L'O.d.V. al fine di raggiungere le finalità statutarie, come previsto dall'art. 5, comma 1, lettere e), f), i), n), o), r), u), v), w), x), y) e z) del D.lgs. n. 117/2017 e s.m.i., si propone di svolgere le seguenti attività:

a) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;

c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

d) cooperazione allo sviluppo;

e) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

f) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

g) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;

h) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

i) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi ed i gruppi di acquisto solidale;

j) cura di procedure di adozione internazionale;

k) protezione civile;

l) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

A tale fine, svolge prevalentemente in favore di terzi, in via principale, le attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni di volontariato delle persone aderenti agli enti associati.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'Associazione può esercitare anche attività diverse da quelle di interesse generale, comunque secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, ai sensi dell'articolo 6 del CTS. La competenza nell'individuazione di tali attività spetta al Consiglio Direttivo.

ART. 6 - Ammissione

Sono soci dell'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

Possono aderire all'O.d.V. tutti coloro che ne condividono i principi e le finalità ed in particolare:

a) uomini e donne, anche non comunitari residenti, senza distinzione di razza, di lingua, di religione, di età, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, purché godano dei diritti civili e siano in possesso dei requisiti di moralità e di buona condotta;

b) enti di diritto pubblico;

c) enti di diritto privato.

La domanda di adesione all'O.d.V. è accolta o respinta con deliberazione del Consiglio Direttivo; non è ammessa l'adesione temporanea all'O.d.V. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea (oppure* altro organo eletto dalla medesima) in occasione della successiva convocazione.

Possono essere ammessi con la qualifica di soci benemeriti sia persone fisiche che enti del terzo settore, i quali possono avere solo voto consultivo e non vincolante, né essere tenuti al pagamento della quota associativa.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

Non è consentito ai Soci stipulare con l'O.d.V. alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo; l'attività svolta dagli associati non può essere retribuita in alcun modo, neanche dai beneficiari.

ART. 7 - I Soci

I Soci dell'O.d.V. sono classificati nelle seguenti categorie:

- a) Soci Fondatori, sono coloro che hanno fondato l'O.d.V.;
- b) Soci Ordinari, sono coloro che versano annualmente la quota di adesione prevista;
- c) Soci Volontari, sono coloro che versano annualmente la quota di adesione prevista e che prestano la propria opera gratuitamente;
- d) Soci Benefattori, sono sia persone fisiche o giuridiche che, con azioni e fatti disinteressati, mediante lasciti o donazioni, contribuiscono allo sviluppo dell'Associazione;
- e) Soci Onorari, sono sia persone fisiche o giuridiche che, con la ricerca o apporti di carattere culturale, storico, sociale o scientifico, contribuiscono alla crescita dell'O.d.V.

ART. 8 - Diritti e doveri degli associati

I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- a) partecipare all'attività dell'O.d.V. nei modi previsti dal presente Statuto;
- b) eleggere ed essere eletti alle cariche statutarie, salvo i limiti previsti per i minori;
- c) chiedere la convocazione, in sessione straordinaria, dell'Assemblea Generale dei Soci, nei termini previsti dallo Statuto;
- d) formulare proposte agli organi statutari, nell'ambito dei principi e delle finalità dell'O.d.V.;
- e) ricorrere, entro i termini di legge, contro le deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea Generale dei Soci.

I doveri dei Soci sono:

- a) rispettare le norme del presente Statuto, del Regolamento da esso derivato e dei deliberati degli organi statutari;
- b) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine dell'O.d.V.;
- c) sottoscrivere annualmente la quota di adesione, nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

I Soci aderenti non possono chiedere il rimborso delle quote di adesione versate, né vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Ente.

ART. 9 - Qualità di volontario

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

I Soci che prestano l'attività di volontariato in modo personale, spontaneo, gratuito ed esclusivamente per fini di solidarietà, concorrono alla realizzazione delle finalità dell'O.d.V., ai quali possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo ai sensi delle vigenti norme fiscali.

ART. 10 - Perdita della qualifica di socio

La qualità di associato si perde per:

- a) per decadenza, coloro i quali non siano più in possesso dei requisiti di ammissione o vengano a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art. 11;
- b) per esclusione, deliberata dal Consiglio di Direttivo, nei confronti del Socio il quale, non osservando le norme del presente Statuto o dei Regolamenti o dei deliberati degli organi statutari, commette gravi azioni che costituiscono ostacolo al buon andamento ed alla civile convivenza;

c) per radiazione, ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile, deliberata dall'Assemblea Generale dei Soci convocata in sessione straordinaria, nei confronti del Socio aderente il quale, commettendo gravi inadempienze nei confronti del presente Statuto o del Regolamento o dei deliberati degli organi statutari, rende incompatibile il mantenimento del proprio rapporto con l'O.d.V.;

d) per morosità, coloro che non rispettano la scadenza prevista per il versamento della quota annuale di adesione;

e) per dimissioni, che dovranno comunque essere accolte con deliberazione del Consiglio Direttivo. La qualità di Socio si perde inoltre per decesso.

Il Socio sottoposto a provvedimento di cui al comma 1, lettere a), b) e c) deve essere preventivamente convocato ed informato dell'avvio del procedimento.

Il Socio dichiarato decaduto, secondo i criteri previsti al comma 1, lettere a), b), c) e d), può proporre ricorso; in caso di accoglimento il Socio dovrà essere riammesso.

Il Consiglio Direttivo, oltre che nei casi di cui al precedente articolo, su proposta del Presidente dell'O.d.V., per inosservanza delle norme previste dallo Statuto, dai Regolamenti, dai deliberati degli organi statutari, può deliberare, a seconda della gravità del caso e comunque dopo aver sentito il Socio interessato, le seguenti sanzioni disciplinari:

a) richiamo verbale;

b) richiamo scritto;

c) sospensione temporanea fino ad un massimo di mesi sei;

d) sospensione temporanea oltre mesi sei; in tal caso l'Assemblea Generale dovrà adottare apposita deliberazione di conferma del provvedimento, nella prima seduta utile.

Il Socio aderente sottoposto a provvedimenti di cui all'articolo precedente ha diritto di ricorrere, entro trenta (30) giorni dalla notifica dello stesso, facendo pervenire scritti difensivi ed eventualmente chiedere di essere sentito dal Presidente o suo delegato per esporre le proprie ragioni, al fine di ottenere la revoca del provvedimento.

Il Presidente del Consiglio Direttivo sentito l'interessato, ove questi ne abbia fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondate le motivazioni del ricorrente, determina con proprio atto la revoca del provvedimento o, in caso contrario, dispone il rigetto del ricorso dandone comunicazione all'interessato.

Qualora la richiesta di revoca del provvedimento non sia accolta, il Socio ha diritto di chiedere la costituzione del Collegio arbitrale per dirimere la controversia.

Il Collegio arbitrale sarà composto da tre membri:

a) un componente nominato dal Socio;

b) un componente nominato dal Presidente del Consiglio Direttivo;

c) un componente nominato di comune accordo tra i primi due.

Il Collegio arbitrale è presieduto dal componente nominato dal Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Collegio arbitrale decide a maggioranza individuando le eventuali responsabilità in relazione ai fatti contestati e, se ritiene fondate le motivazioni del Socio, ingiunge al Presidente del Consiglio Direttivo la revoca del provvedimento disciplinare adottato.

ART. 11 - Gli organi sociali

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea dei soci
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Revisore dei Conti

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

I componenti degli organi dell'O.d.V. decadono dalla carica, nei seguenti casi:

a) quando intervengono a discussioni o deliberazioni o prendono parte ad atti e provvedimenti concernenti interessi loro o dei parenti fino al quarto grado, od affini fino al terzo, o interessi di enti, associazioni o società di cui avessero la rappresentanza;

- b) quando, senza giustificato motivo, non intervengono per tre sedute ordinarie consecutive del Consiglio Direttivo;
- c) quando subordinano, in tutto o in parte, l'attività, l'assistenza ed il soccorso ad atti, pratiche o dichiarazioni concernenti in qualsiasi modo ed in qualsiasi senso la religione, la politica di partito o l'esercizio dei diritti politici ed amministrativi.

ART. 12 - L'assemblea

L'assemblea è composta dai soci dell'organizzazione in regola con la quota di adesione annuale entro la data di svolgimento della stessa, ed è l'organo sovrano.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail o digitale, WhatsApp, Sociale media o qualunque mezzo di comunicazione scritto, spedita/divulgata almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

Contestualmente dovrà avvenire la pubblicazione della convocazione da affiggersi all'albo della sede legale.

La convocazione degli organi statutari, in armonia con i principi di trasparenza, deve avvenire sulla base di modalità e tempi che consentano la più ampia partecipazione dei componenti.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei Soci; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro venti (20) giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta (30) giorni dalla convocazione.

I voti sono a scrutinio segreto, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.13 - Compiti dell'Assemblea

L'assemblea deve:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 14 - Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 15 - Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno metà degli associati più uno, e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati (maggioranza inderogabile).

In seconda convocazione il voto favorevole dei due terzi dei presenti, intervenuti in proprio o per delega.

ART. 16 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

È l'organo di gestione politica - amministrativa dell'O.d.V. e svolge la funzione di coordinamento della stessa.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari da 3 a cinque membri eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) eleggere tra i propri membri il Presidente;
- b) eleggere tra i propri membri il Vice Presidente;
- c) nominare il Segretario ed eventualmente il Vice Segretario;
- d) nominare il Cassiere ed eventualmente un Presidente Onorario;
- e) attribuire eventualmente deleghe di settore;
- f) applicare le decisioni dell'Assemblea Generale;
- g) approvare la proposta del Bilancio Preventivo, del Consuntivo e del programma annuale di attività da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale;
- h) approvare il piano di tesseramento annuale;
- i) verificare l'effettivo funzionamento delle eventuali strutture periferiche dell'O.d.V..

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il presidente dell'organizzazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti.

Il Consiglio Direttivo può sfiduciare a maggioranza assoluta dei suoi componenti il Presidente.

Le convocazioni del Consiglio Direttivo devono essere effettuate mediante avviso scritto inviato a mezzo raccomandata o mediante mezzo telematico (fax, e-mail o pec) da recapitarsi ai membri almeno cinque (5) giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario; contestualmente dovrà avvenire la pubblicazione della convocazione da affiggersi all'albo della sede legale.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i componenti.

In caso di dimissioni, recesso, esclusione o decadenza dalla qualità di socio di membri del Consiglio Direttivo, essi devono essere sostituiti con i primi dei non eletti. Il nuovo membro resterà in carica per il periodo di tempo di vigenza del Consiglio. In caso di decadenza contemporanea per qualsiasi motivo di un numero di consiglieri superiore alla metà, il Presidente dovrà convocare l'Assemblea Generale per indire nuove elezioni.

ART. 17 - Il Presidente

Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno, ne esercita il coordinamento politico, sottoscrive atti e convenzioni per il perseguimento degli scopi statuari e può stare altresì in giudizio per la tutela degli interessi morali e materiali della stessa.

Il Presidente dell'O.d.V. presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea Generale, ne convoca le sedute, su mandato del Consiglio Direttivo, e ne predispone l'ordine del giorno.

Il Presidente con propria ordinanza, per gravi ed urgenti motivi, ha facoltà di adottare tutti i provvedimenti reclamati dal bisogno; dovrà in ogni caso riferirne al Consiglio Direttivo, nella prima seduta utile, che dovrà deliberare la conferma del provvedimento, pena la decadenza dello stesso.

Il presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente ha il compito di coadiuvare il Presidente nei suoi compiti e di sostituirlo in caso di assenza o impedimento temporanei o su delega motivata assumendone temporaneamente le funzioni.

Il Segretario dell'O.d.V. è nominato dal Consiglio Direttivo, dovrà essere in possesso di adeguate professionalità ed ha il compito di:

- a) inviare, su richiesta del Presidente, le convocazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
- b) redigere e conservare agli atti i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale;
- c) curare la corrispondenza e tutti gli atti di ordinaria amministrazione;
- d) curare la tenuta e l'aggiornamento del libro Soci e del registro dei Volontari;
- e) conservare agli atti i verbali delle sedute del Revisore dei conti.

In caso di assenza o impedimento temporanei del Segretario le funzioni saranno svolte dal Vice Segretario.

Il Cassiere dell'O.d.V. è nominato dal Consiglio Direttivo, ferme restando le prerogative del Presidente, è responsabile della gestione finanziaria dell'O.d.V., della tenuta dei registri contabili, della registrazione delle scritture e della predisposizione delle bozze del Bilancio Preventivo e Consuntivo da sottoporre inizialmente all'approvazione del Consiglio Direttivo ed in seguito all'Assemblea Generale per l'adozione nei termini previsti dal presente Statuto.

Il Cassiere provvede al pagamento delle spese, all'incasso delle entrate e gestisce la tenuta dei conti correnti e della cassa, provvede altresì ai rimborsi delle spese anticipate dai Soci o dai componenti del Consiglio Direttivo e regolarmente documentate secondo le vigenti norme fiscali.

ART. 18 - Organo di Revisione legale dei conti

Il Revisore dei conti è un organo statuario di controllo contabile dell'O.d.V., è eletto dall'Assemblea Generale ed ha il compito di:

- a) controllare ed esprimere pareri di legittimità sugli atti di natura contabile e patrimoniale dell'O.d.V.;

b) controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture contabili e redigere annualmente una relazione da sottoporre all'Assemblea Generale che formerà parte integrante del Bilancio Consuntivo.

Il Revisore dei conti non dovrà essere componente del Consiglio Direttivo dell'O.d.V. ed essere in possesso almeno del titolo di studio di Ragioniere e Perito Commerciale o di altro titolo equipollente o di adeguate professionalità maturate in campo amministrativo e contabile.

In caso di dimissioni, recesso, esclusione, espulsione o decadenza dalla qualità di socio del Revisore dei conti dovrà essere sostituito dal primo dei non eletti in graduatoria.

La revoca del Revisore dei conti per gravi violazioni delle norme previste dal presente Statuto o dalle leggi vigenti è disposta dall'Assemblea Generale dei Soci, convocata in sessione straordinaria.

ART. 19 - Risorse economiche

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- a) quote di adesione degli aderenti;
- b) contributi di privati;
- c) rimborsi derivanti da convenzioni;
- d) contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- e) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- f) contributi di organismi internazionali;
- g) donazioni e lasciti testamentari;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 20 - I beni

Il patrimonio dell'O.d.V. che non può essere mai ripartito fra i Soci, è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili;
- b) titoli pubblici e privati;
- c) donazioni o lasciti testamentari, purché accettati dal Consiglio Direttivo

ART. 21 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 22 - Bilancio

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Il Bilancio di Previsione e il Bilancio Consuntivo devono essere approvati entro il mese di aprile di ogni anno.

La gestione finanziaria dell'O.d.V. si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità fermo restando l'esatto e tempestivo assolvimento degli obblighi previsti dalla legislazione vigente in materia finanziaria.

L'O.d.V. deve impiegare l'eventuale avanzo di amministrazione per la realizzazione delle finalità statutarie e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'O.d.V., salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'O.d.V. può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, ovvero occorrenti a qualificare e specializzare l'attività della stessa.

E' garantito a chiunque il diritto di accesso ai documenti amministrativi al fine di assicurarne la trasparenza dell'amministrazione e favorirne lo svolgimento imparziale.

ART. 23 - Bilancio sociale

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 24 - Convenzioni

L'O.d.V. Protezione Civile Settimo San Pietro- aderisce all'O.d.V. Nazionale ProCiv-Arci.

Il Consiglio Direttivo può deliberare di aderire altresì ad altre organizzazioni di cui condivide le finalità, stipulare convenzioni, accordi di cooperazione con enti, associazioni od organizzazioni, tranne quelli di fusione o incorporazione che devono essere deliberati dall'Assemblea Generale convocata in sessione straordinaria.

ART. 25 - Personale retribuito

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 26 - Responsabilità ed assicurazione degli aderenti

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 27 - Responsabilità della organizzazione

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 28 - Assicurazione dell'organizzazione

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 29 - Sezioni decentrate

Le Sezioni decentrate e o distaccamenti, costituite ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto, costituiscono parte integrante dell'O.d.V. e sono soggette al presente Statuto, al Regolamento Generale ed agli eventuali Regolamenti di gestione.

I mezzi e le attrezzature necessarie al funzionamento delle Sezioni decentrate vengono assegnati con deliberazione del Consiglio Direttivo, accogliendo eventuali indicazioni espresse dal donatore; le Sezioni e o i distaccamenti, non possono avere patrimonio proprio.

ART. 30 - Simbolo dell'o.d.v. ed adesione ad organizzazioni

Il simbolo dell'O.d.V. è costituito da una circonferenza di colore blu chiaro e da una circonferenza concentrica alla prima, di colore blu scuro aventi nel centro lo Stemma del Comune di Settimo San Pietro e contenuto nel primo cerchio. Completano il simbolo lo Stemma della Regione Sardegna in alto collocato centralmente all'interno della seconda circonferenza. Rifiniscono il simbolo, le scritte di colore giallo riportanti la dicitura estesa dell'organizzazione e poste in modo da realizzare un triangolo equilatero. In basso sulla seconda circonferenza è collocato il nastrino identificativo di specializzazione CBRN con cui l'O.d.V. è stata iscritta nel 2011 nel registro regionale del

volontariato della RAS. Per i distaccamenti sarà adottato il medesimo simbolo il quale si differenzierà inserendo al centro della prima circonferenza, lo stemma del Comune in cui opera il distaccamento. Completerà il simbolo, la dicitura DISTACCAMENTO DI..... Ad titolo esemplificativo, di seguito il simbolo del Distaccamento di Sordiana.



ART. 31 - Scioglimento dell'O.d.V.

Lo scioglimento dell'O.d.V. può essere deliberato, con la maggioranza dei tre quarti (3/4) degli aventi diritto, solo da un'Assemblea Generale appositamente convocata, in sessione straordinaria; in tal caso il patrimonio dell'O.d.V., dedotte le passività, sarà devoluto ad Enti del Terzo Settore, aventi finalità analoghe e comunque, secondo le modalità stabilite dal art. 9 del D.lgs. n. 117/2017 e s.m.i..

ART. 32 - Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 33 - Disposizioni finali

La denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione "Organizzazione di Volontariato (ODV)" successivamente e solo in costanza di iscrizione della stessa nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o, nelle more dell'istituzione dello stesso, nel Registro generale del Volontariato della regione. A seguito della predetta iscrizione, l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: "PROTEZIONE CIVILE SETTIMO SAN PIETRO – Organizzazione di Volontariato", in sigla denominata "PROTEZIONE CIVILE SETTIMO SAN PIETRO – OdV". L'assunzione della nuova denominazione non comporta modifica statutaria e sarà utilizzata unicamente in costanza di iscrizione a uno dei predetti Registri".

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applica quanto previsto dal CTS e, in via residuale, quanto previsto dal codice civile. Con il regolamento generale viene disciplinata l'attuazione del presente Statuto.

L'O.d.V. è altresì disciplinata da apposito Regolamento Generale che dovrà essere approvato secondo le norme statutarie, al fine di avere una migliore gestione di specifici rapporti associativi o attività.

Copie del presente Statuto e del Regolamento Generale dovranno essere esposte, in via permanente, all'Albo della sede dell'O.d.V., a disposizione di chiunque intenda prenderne visione.

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

In S. S. PIETRO Il 13/12/2022

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPCA UT CAGLIARI 2

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 8
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 08/12/2022 REGISTRATO IL 02/01/2023
NUMERO ELENCO ATTI/PACCO C002880

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: PRRGPP55M05B354T PERRA GIUSEPPE
ID. TELEMATICO: TWE23L000008000AA

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
N.ORD. COD.FISC.
1 - 92183150926

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI
N.ORD. PROGR. DESCRIZIONE
1 001 - 8000 ATTO NON AVENTE PER OGGETTO PRESTAZIONI A CONTENUTO PATRIMO
VALORE DICHIARATO : 0,00
DANTI CAUSA SOGGETTI: 1

NOTE:
PROT. 313008 DEL 16/12/2022